

Civile Ord. Sez. L Num. 14253 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 24/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3641-2015 proposto da:

LATTANZI LORIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO CIMINO;

- ricorrente -

contro

SERI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TRIPODI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO CHIARIOTTI e FRANCO CEREGIOLI;

2019

1027

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 24/02/2014, R.G.N. 533/2013.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Macerata accoglieva in parte le domande proposte da Loris Lattanzi nei confronti della SERI s.r.l. volte a conseguire differenze retributive connesse alla superiore qualifica rivendicata con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti nel periodo novembre 1996-dicembre 2003, liquidate in motivazione nella misura di euro 7.240,65 ma erroneamente in dispositivo, nel maggior importo di euro 19.902,92. Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d'appello di Ancona che, confermato l'accoglimento della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, rigettava, tuttavia, quella ulteriore di condanna al pagamento delle consequenziali differenze retributive. Il giudice del gravame perveniva a tali conclusioni sul rilievo che dalle somme rivendicate dal Lattanzi andava detratto l'ammontare della "percentuale di servizio", ritenuta dalla parte datoriale non spettante perché non coerente con le mansioni espletate; considerata l'unicità del rapporto da cui discendevano i reciproci debiti e crediti, reputava infatti applicabile alla fattispecie la compensazione in senso improprio, implicante una mera operazione di calcolo di dare-avere, ben eseguibile nel caso di specie. Esclusa, poi, la computabilità di ulteriori crediti vantati, la Corte perveniva alla integrale reiezione della pretesa azionata al riguardo dal lavoratore.

La cassazione di tale decisione è domandata da Loris Lattanzi sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la società intimata, che dispiega altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 3 e 5. Ci si duole che la Corte di merito non abbia rilevato la genericità dell'atto di appello dichiarandone l'inammissibilità per violazione dei dettami di cui alla disposizione codicistica richiamata nella versione di testo *pro tempore* vigente.

2. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.

Al di là di ogni considerazione in ordine alla promiscuità della tecnica redazionale adottata - e definita dalla mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. connotate da profili

di irredimibile eterogeneità (vedi Cass.23/10/2018 n.26874, in motivazione Cass. 6/5/2016 n. 9228) - si impone l'evidenza del difetto di specificità della censura per la mancata riproduzione del ricorso in appello di cui si deduce la nullità.

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art.366, primo comma, n.4 cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisiività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (*ex plurimis*, vedi Cass.31/5/2011 n.11984).

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.1241 e 1246 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma primo n.3 e 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver proceduto ad una non corretta ricostruzione del rapporto *inter partes* in termini di unitarietà laddove, al contrario, nel corso della gestione dello stesso, erano spiccati gli elementi distinti del licenziamento e del pagamento del trattamento di fine rapporto.

In difetto della unicità del rapporto, non era, quindi, invocabile la disciplina della compensazione in senso improprio, bensì quella codicistica, "ivi compreso art.1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti" che presuppongono "l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascono dal medesimo rapporto"...

4. Anche tale censura palesa profili di inammissibilità, sia perché connotata nella esposizione, dalla mescolanza di profili di doglianza fra loro incompatibili, sia perché non reca una argomentata confutazione in diritto della statuizione impugnata, volta a dimostrare in qual modo la sentenza abbia violato la disposizione codicistica ovvero l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi a prospettare un mero giudizio contrappositivo rispetto a quello sotteso alla impugnata

decisione, che non soddisfa il requisito della specificità del ricorso prescritto dall'art. 366, primo comma, n.4 c.p.c. (*ex aliis*, vedi Cass. 29/11/2016 n.24298, ed in motivazione Cass. 2/3/2017 n.13937).

L'approccio alle questioni giuridiche sottoposte al suo scrutinio, è stato del resto condotto dalla Corte di merito in coerenza coi principi affermati in questa sede di legittimità, alla cui stregua (vedi Cass.2/3/2009 n.5024) l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato.

E' stato infatti chiarito che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (vedi da ultimo Cass. 19/2/2019 n.4825); ne deriva che l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass. 23/3/2017 n.7474), così come nella specie disposto dal giudice del gravame la cui statuizione, per quanto sinora detto, si sottrae alla formulata censura.

5. Il terzo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell'art.1429, 1431 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma primo n.3 e 5.

Si deduce che la parte datoriale avrebbe imputato l'erogazione indebita dell'emolumento (cd. percentuale di servizio), ad errore del commercialista. Si argomenta tuttavia che "le retribuzioni fissate dai

contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori...ne consegue che ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente,...che presenti i requisiti di cui agli artt.1429 e 1431 c.c.".

6. Il motivo va disatteso.

Al di là della non corretta formulazione della censura, ancora una volta veicolata secondo l'impropria mescolanza della denuncia di vizi connotati da irredimibile contraddittorietà, non può sottacersi che essa palesi ulteriori profili di inammissibilità per la novità della questione inerente alla riconoscibilità del prospettato errore di parte datoriale.

Secondo i principi affermati da questa Corte ed ai quali si intende dare continuità, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate (così come nella specie), il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi, *ex plurimis*, Cass.22/4/2016 n.8206, Cass. 18/10/2013 n.23675). Ed il Lattanzi non ha provveduto a tanto, onde la pronuncia impugnata resiste alla censura all'esame.

7. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1429, 1431 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma primo n.3 e 5 c.p.c..

Si contestano le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice del gravame anche all'esito della CTU, escludendo dalle somme dovute al lavoratore, i contributi previdenziali versati, la 14° mensilità, l'indennità di preavviso.

8. I formulati rilievi presentano i medesimi profili di inammissibilità riscontrati in relazione alle precedenti censure quanto al profilo della tecnica redazionale, oltre ai quali va considerato altresì il difetto di specificità della critica, che non reca una chiara esplicazione delle argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno del diritto azionato, né i calcoli all'uopo elaborati dal nominato ausiliare.

In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di specificità del ricorso, la parte che allegi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei gradi di merito, ha l'onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile (ex plurimis, vedi Cass. 12/2/2014 n.3224).

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso principale è respinto.

9. Con unico motivo di ricorso incidentale la società denuncia violazione dell'art.112 c.p.c. ex art.360 comma primo n.4 c.p.c.

Lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in grado di appello, di restituzione ^{della somma} versate "in forza della esecutorietà del dispositivo della sentenza di primo grado, pari ad euro 16.759,80 per sorte e spese legali di soccombenza".

10. Il motivo è fondato.

In via di premessa va rammentato che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (vedi Cass.27/11/2017 n.28308, conforme Cass. 16/07/2018 n. 18797).

Nello specifico, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio denunciato, giacchè la Corte d'Appello non ha esaminato la questione della domanda restitutoria proposta dalla società, sebbene rassegnata in grado di appello, come desumibile dagli atti in questa sede di legittimità

riprodotti per il principio della specificità del ricorso per cassazione, applicabile anche al ricorso incidentale (vedi *ex aliis*, Cass. 21/9/2015 n. 18483 secondo cui, quando il controricorso – la cui specificità, assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art.370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art.366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, – racchiuda invece, anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n.3 c.p.c.).

Secondo i principi affermati da questa Corte, ai quali va data continuità, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (vedi Cass. 10/7/2018 n.18062).

Si è infatti osservato che in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronuncia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (cfr. Cass. 11/6/2008 n. 15461).

Alla luce dei principi sinora esposti, la censura deve essere accolta e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di Appello designata in dispositivo che provvederà alla disamina della domanda restitutoria proposta dalla società, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

La circostanza che il ricorso principale sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 e di provvedere in conformità.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1-*quater* d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 14 marzo 2019.

12

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUEDI



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAVORO**